

Codice A1604A

D.D. 8 giugno 2017, n. 264

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di una sorgente potabile denominata "Acquabuona", ubicata nel Comune di Antrona Schieranco (VB).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 "*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*", d'intesa con il Comune di Antrona Schieranco (VB) – in qualità di gestore del servizio acquedottistico per il proprio territorio comunale – con nota in data 6 marzo 2017, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata "*Acquabuona*", ubicata nella particella catastale n. 79 del foglio di mappa n. 18 censito al N.C.T.U. del medesimo Comune di Antrona Schieranco.

La sorgente "*Acquabuona*", ubicata a Nord-Est della località *Ronco* e a Nord del Lago di Antrona e collegata alla rete idrica comunale di Antrona Schieranco, è costituita da due distinti bottini di presa localizzati a quota di 1.150 metri s.l.m., collegati tra loro da un manufatto in muratura con cunicolo coperto delimitato da blocchi lapidei squadrati, ove le misure, di portata, temperatura e conducibilità, sono state monitorate per le sorgenti *Acquabuona Superiore* e *Acquabuona Inferiore*; dato che i due bottini di presa sono distanti fra loro meno di 10 metri, la ridefinizione dell'area di salvaguardia è stata determinata considerando l'insieme dei due bottini di presa come un'unica sorgente.

Entrambi i bottini di presa sono costituiti da manufatti, chiusi con porte metalliche, addossati all'accumulo di frana, per captare la maggior parte possibile delle abbondanti venute d'acqua che caratterizzano l'area ed a costituire le vasche di raccolta dell'acqua; i due manufatti principali, a forma di parallelepipedo, sono collegati da un cunicolo (largo 2 metri e lungo 10 metri circa) che, collegando il bottino di presa della sorgente superiore a quella inferiore, nella parte finale compie una curva verso sinistra. Il cunicolo è costituito da fondo e pareti in elevazione in blocchi di pietra naturale e da soletta in conglomerato cementizio armato, completamente ricoperta da terreno naturale.

Il manufatto superiore è diviso in tre vasche:

- nella prima, la più interna (1,90 x 3,50 metri) sono ricavate, sul lato Ovest, le due aperture dalle quali affluisce l'acqua sorgiva; questa vasca è dotata di scarico di fondo, chiuso con tubo in PVC, con funzione di troppo-pieno;
- la seconda, intermedia, (1,90 x 2,90 metri), separata dalla prima da un muro alto 1,40 metri, dotato di 4 fori (diametro 15 cm), è dotata, sul fondo, di un foro (diametro 25 cm) di scarico, chiuso da un tubo in PVC con funzioni di troppo-pieno;
- la vasca inferiore (1,90 x 2,00 metri) è separata dalla precedente da un muro alto 90 cm, nel quale è ricavato il foro che ospita il tubo di presa dell'acqua che alimenta l'acquedotto; in quest'ultima vasca passano, quindi, il tubo di alimentazione e quelli di troppo-pieno delle vasche precedenti.

Nei periodi di precipitazioni intense e prolungate, l'acqua tende a tracimare dai due muri di separazione delle vasche; dall'estremità inferiore della terza vasca ha inizio il cunicolo di collegamento con il manufatto inferiore; tale cunicolo serve anche a raccogliere e convogliare l'acqua sorgiva eccedente da quella captata dalla tubazione che alimenta l'acquedotto.

Il manufatto inferiore è diviso in due ambienti principali:

- la vasca, che raccoglie, sia l'eccedenza delle acque provenienti dal manufatto superiore (troppo-pieno e portate tracimanti dai muri di separazione), attraverso il cunicolo, sia l'acqua sorgiva che emerge direttamente nella tratta terminale del cunicolo; la sorgente è situata ad almeno 5 metri di distanza dalla porta di accesso al vano inferiore;
- lo spazio in cui sono stati collocati i tubi di raccolta delle acque (alimentazione sorgente e troppo-pieno), con i sistemi di regolazione, apertura-chiusura del sistema.

Dalle due opere di presa, l'acqua viene inviata dapprima ad un bacino di carico, ubicato sulla strada sterrata di servizio, ad una distanza di circa 25 metri verso Sud e, da qui, una parte va alla rete di distribuzione ed una parte va ad alimentare il serbatoio secondario di Fornalei.

L'analisi dell'acquifero alimentante le sorgenti ha restituito una classe di vulnerabilità intrinseca Media – C per la sorgente “*Acquabuona Superiore*” ed una classe di vulnerabilità intrinseca Bassa – D per la sorgente “*Acquabuona Inferiore*”.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta sorgente “*Acquabuona Superiore*”, di forma rettangolare e dimensioni pari a 20 metri a monte, 15 metri lateralmente e 5 metri a valle, a partire dall'opera di presa;
 - zona di tutela assoluta sorgente “*Acquabuona Inferiore*”, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri a monte, 7,50 metri lateralmente e 2 metri a valle, a partire dall'opera di presa;
- data la ridotta distanza tra i due bottini di presa, è stata individuata un'unica zona di tutela assoluta, di forma rettangolare, avente un'estensione complessiva di 43 x 33 metri;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e due le sorgenti, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta;
 - zona di rispetto allargata, unica per tutte e due le sorgenti, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dal limite inferiore della zona di rispetto ristretta.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato “*Tav. 3 – Regione Piemonte – Provincia del V.C.O. – Comune di Antrona Schieranco - Proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia della sorgente Acquabuona – Studio idrogeologico ed ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 – D.P.G.R. n. 15/R 11-12-2006) – Planimetria catastale aree di salvaguardia – Scala 1:2.000*”, agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Antrona Schieranco (VB), che la ha approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 20 febbraio 2017.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, con nota in data 3 febbraio 2017, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di definizione presentata, considerandola adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, sottolineando, tra l'altro, che nell'area in esame non vi sono problematiche particolari dal momento che non sono presenti centri di rischio tali da determinare potenziali pericoli di inquinamento della risorsa idrica captata. Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha preso atto che è presente una recinzione metallica che delimita la zona di tutela assoluta e che i bottini di presa sono dotati di porte metalliche chiuse e che quindi l'accesso sia riservato al solo personale addetto, ribadendo la pulizia dell'area ed il buono stato di conservazione dei manufatti.

L'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola – Dipartimento di Prevenzione – SOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – con nota in data 24 novembre 2016, valutata la qualità dell'acqua captata sulla base dei dati storici analitici presenti presso i propri uffici, ha ritenuto accoglibile la proposta di definizione presentata esprimendo parere favorevole.

Le particelle catastali ricomprese all'interno dell'area di salvaguardia proposta ricadono in un ambito caratterizzato da prevalente copertura boscata e pertanto gli stessi terreni non sono interessati dall'utilizzo di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari. Per tale motivo non è stato ritenuto

necessario richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006; ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sottoforma di comunicazione, alla Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Nelle aree assimilate a "bosco" come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" é vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Con la determinazione n. 292 del 29 ottobre 2002 la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Antrona Schieranco alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite la sorgente denominata "*Acquabuona*", ubicata nel medesimo Comune (portata massima 1,47 l/s, portata media 1,55 l/s, volume massimo annuo 46.358,00 metri cubi).

Successivamente, con istanza del 16 gennaio 2015 il Comune di Antrona Schieranco ha trasmesso alla Provincia del Verbano Cusio Ossola la domanda per variante alla concessione d'acqua di cui sopra richiedendo per la sorgente "*Acquabuona*" una variazione in aumento del prelievo di acqua – senza modifica delle opere di presa esistenti, già di dimensioni adeguate al nuovo prelievo (portata massima 40,00 l/s, portata media 25,00 l/s, volume massimo annuo 1.261.440,00 metri cubi).

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13, in data 30 marzo 2017.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che la sorgente potabile denominata "*Acquabuona*", ubicata nel Comune di Antrona Schieranco (VB), è stata inserita nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento regionale 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 77 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 "*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*", in data 25 marzo 2009.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare l'elevata naturalità dei pendii racchiusi dalla captazione e i sentieri e le piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia.

Vista la determinazione n. 292 del 29 ottobre 2002 con la quale la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Antrona Schieranco alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite la sorgente denominata "Acquabuona", ubicata nel medesimo Comune;

vista la successiva istanza del 16 gennaio 2015 con la quale il Comune di Antrona Schieranco ha trasmesso alla Provincia del Verbano Cusio Ossola la domanda per variante alla concessione d'acqua di cui sopra richiedendo per la sorgente "Acquabuona" una variazione in aumento del prelievo di acqua – senza modifica delle opere di presa esistenti, già di dimensioni adeguate al nuovo prelievo (portata massima 40,00 l/s, portata media 25,00 l/s, volume massimo annuo 1.261.440,00 metri cubi);

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 3 febbraio 2017 – prot. n. 9238;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola – Dipartimento di Prevenzione – SOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – in data 24 novembre 2016 – prot. n. 68397/16/SIAN;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Antrona Schieranco (VB) n. 11 del 20 febbraio 2017, di approvazione della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese", in data 6 marzo 2017 – prot. n. 265/17, di trasmissione degli atti delle proposta di definizione in oggetto;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e ss.mm.ii.;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

I l D i r i g e n t e
D E T E R M I N A

- a) L’area di salvaguardia della sorgente potabile denominata “Acquabuona”, ubicata nel Comune di Antrona Schieranco (VB), è definita come risulta nell’elaborato “Tav. 3 – Regione Piemonte – Provincia del V.C.O. – Comune di Antrona Schieranco - Proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia della sorgente Acquabuona – Studio idrogeologico ed ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 – D.P.G.R. n. 15/R 11-12-2006) – Planimetria catastale aree di salvaguardia – Scala 1:2.000”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.
In particolare, è assolutamente vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l’intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”.
- c) A norma dell’articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:
 - alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all’Azienda sanitaria locale;

- al Dipartimento dell'ARPA.
- d) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Antrona Schieranco affinché provveda a:
 - recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità dei versanti racchiusi dalla captazione ed i sentieri e le piste forestali che attraversano l'area stessa, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore della captazione ed alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
 - verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin